



**ISTITUTO ROMANO  
DI  
SAN MICHELE**

P.le Antonio Tosti n° 4 — 00147 Roma

Tel. 06/51.858.205 Fax 06/51.20.986

PROCEDURA NEGOZIATA  
PER L’AFFIDAMENTO  
DEI SERVIZI INFERMIERISTICI ED OSS  
INTEGRATIVI E DI EMERGENZA  
PER LE ESIGENZE DELLA CASA DI RIPOSO  
E DELLA RSA DELL’ENTE

CIG n°Z231923489

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Carlo Fiore

**Art. 1) - OGGETTO DEL SERVIZIO**

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio infermieristico e OSS integrativo e di emergenza presso la Casa di Riposo (CdR) e la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell'Istituto Romano di San Michele – Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza.

Il servizio della Casa di Riposo è rivolto a n. 40 utenti, di cui 20 autosufficienti e 20 parzialmente autosufficienti ed è diretto ad integrare con nr. 1 infermiere e n. 1 OSS il personale dell'Ente per le attività ordinarie e di emergenza.

Il servizio della RSA è rivolto a nr. 40 utenti dell'area della senescenza ed è diretto ad integrare, con nr. 4 Operatori Socio Sanitari (OSS) il personale dell'Ente per le attività ordinarie e di emergenza.

I servizi infermieristici ed OSS saranno svolti a chiamata sulla base delle reali esigenze della struttura assistenziale e ricettiva.

La Società aggiudicataria dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli prestazionali descritti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a garantire ogni prestazione accessoria che, seppur non esplicitamente indicata nel presente atto, risulti necessaria per il completo e corretto svolgimento del servizio affidato.

La presente procedura è regolata, oltre che da quanto espressamente previsto nel presente documento e dalle normative di legge in quanto applicabili, dalla seguente documentazione e dalla lettera di invito a partecipare alla procedura di gara;

Il valore dell'appalto è onnicomprensivo di tutto ciò che si renda necessario alla perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, anche in via accessoria e complementare.

**Art. 2) - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è stabilita in 2 (due) mesi a decorrere dalla data di affidamento del servizio, che potrà essere prorogata dall'Ente, a proprio insindacabile giudizio, per un ulteriore mese, agli stessi patti, prezzi e condizioni, per garantire la continuità del servizio stesso nelle more dell'espletamento del concorso per la copertura in pianta organica di n°4 OSS e di n° 1 infermiere.

L'entità del servizio è stimato rispettivamente in nr. 350 ore di assistenza OSS e in nr. 100 ore di infermiere per la CdR e in nr. 1500 ore di assistenza OSS per la RSA.

**Art. 3) - VALORE DEL SERVIZIO**

Il valore del servizio, stimato in via presuntiva complessivamente in 1.950 ore per due mesi è pari ad Euro 39.100,00 (trentanovemilacentotrenta) e rientra tra le prestazioni esenti da IVA. Il valore dell'appalto è stato così determinato:

- nr. 1 infermiere: costo medio orario determinato sulla base della tabella redatta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Euro 21,00 x 100 ore= Euro 2.100,00
- n. 5 OSS: costo medio orario determinato sulla base della tabella redatta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Euro 20,00 x 1.850 ore= Euro 37.000,00;

Il corrispettivo mensile del costo del lavoro sarà contabilizzato sulla base delle effettive ore prestate dal personale della Società aggiudicataria, differenziato tra orario diurno/feriale e festivo/notturno desunti dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'importo relativo ai costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali individuati nel DUVRI è pari ad euro zero.

**Art. 4) – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio sarà realizzato a chiamata secondo le esigenze di organico necessarie, e sarà espletato sulla base organizzativa e gestionale delle due strutture residenziali, attraverso le indicazioni fornite dal Coordinatore Infermieristico.

La Società aggiudicataria dovrà garantire la presenza del personale qualificato richiesto, che rispetterà le turnazioni di volta in volta comunicate in base alle necessità dell'Ente.

Nell'espletamento delle attività affidate, la Società aggiudicataria ha l'obbligo di ridurre al minimo l'avvicendamento del personale dedicato al servizio. Il personale messo a disposizione dalla Società aggiudicataria per tale servizio, dovrà inoltre possedere sia la necessaria competenza per rispondere ai bisogni socio sanitari rilevati, sia una specifica capacità di relazionarsi con gli ospiti anziani delle strutture residenziali. L'operato del personale che effettua il suddetto servizio sarà soggetto a verifica. Nel caso in cui, in occasione di tali verifiche, venisse riscontrata la non idoneità del personale, verrà trasmessa alla Società aggiudicataria la relativa comunicazione con le motivazioni della non idoneità riscontrata e la richiesta di sostituzione immediata del personale risultato non idoneo.

Eventuali assenze improvvise del personale della Società (es. malattie), dovranno essere sostituite da altri operatori nel giro di 60 minuti, onde poter garantire una continuità di servizio.

La Società aggiudicataria si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi d'infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essi chiamate in luogo per qualsiasi motivo, a persone o cose dell'Ente o di terzi derivanti da negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall'Ente stesso.

Infine, in caso di scioperi del personale la Società aggiudicataria si obbliga comunque ad assicurare i servizi richiesti dall'Ente.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, resteranno ad esclusivo carico della Società aggiudicataria, la quale non potrà pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.

#### **Art. 5) - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il pagamento del corrispettivo in favore della Società aggiudicataria sarà effettuato in rate mensili posticipate con mandato di pagamento in favore della stessa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Le fatture dovranno essere inoltrate telematicamente (codice IPA UF91JC) e successivamente saranno debitamente vistate dal coordinatore infermieristico che ne garantirà la corrispondenza al servizio prestato e predisporrà apposita determina di liquidazione.

La Società aggiudicataria non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

#### **Art. 6) – VARIAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'Ente non avesse più interesse alla continuazione delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, o avesse necessità di modificarne l'erogazione, la Società aggiudicataria sarà obbligata ad assoggettarsi alle variazioni.

#### **Art. 7) - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.

La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. La Società aggiudicataria si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi che passivi, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. La Società aggiudicataria è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non

esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale della Società aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il seguente codice identificativo gara (CIG): Z231923489.

#### **Art. 8) – RESPONSABILE DELL'ENTE**

L'Ente designa il Coordinatore Infermieristico come Responsabile del servizio preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio reso dagli OSS e dagli Infermieri richiesti alla Società aggiudicataria.

Salvo diverse disposizioni, l'Ente effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti il servizio attraverso il Responsabile sopra menzionato.

Il Responsabile avrà il compito di, controllare anche attraverso un suo delegato che il servizio sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e modalità previsti dal presente capitolato e documenti di gara, nonché verificare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi alle normative di legge vigenti in materia.

#### **Art. 9) - RESPONSABILE DELLA SOCIETA'**

La Società aggiudicataria dovrà designare un Responsabile della esecuzione costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio. Il Responsabile della Società aggiudicataria sarà il naturale corrispondente del Responsabile dell'Ente e/o del suo delegato per tutte le richieste di personale, di informazioni, segnalazioni di disservizi e/o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al servizio.

#### **Art. 10) – SUBAPPALTO**

Stante la particolarità del servizio, è tassativamente vietato il subappalto anche parziale, dei servizi richiesti. In caso di inosservanza da parte della Società aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

#### **Art. 11) - CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs 163/2006. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs 163/2006.

In caso di inosservanza da parte della Società aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

#### **Art. 12) - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

La Società aggiudicataria non può sospendere i servizi richiesti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente. L'eventuale

sospensione dei servizi per decisione unilaterale della Società aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

**Art. 13) – DOCUMENTO UNICO DI VALUATAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI**

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ai sensi dell'art. 26 co. 3 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., l'Ente redigerà il DUVRI, facente parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

La Società aggiudicataria è tenuta a compilare in ogni sua parte il modello 3) allegato al presente capitolato.

L'Ente, successivamente all'aggiudicazione della gara, provvederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

**Art. 14) - OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELLA SOCIETA'**

Sono a completo carico della Società aggiudicataria gli oneri relativi all'impiego di:

- a) divise per il personale impiegato e relativo lavaggio e stiratura, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, che dovranno essere di foggia e colore diverso da quelle usate dal personale dell'Ente e concordate con l'Amministrazione. E' pure onere della Società aggiudicataria controllare che tutte le norme igieniche, anche quelle relative al vestiario, vengano rigorosamente rispettate dal loro personale dipendente;
- b) tessere di riconoscimento e distintivi;
- c) ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

La Società aggiudicataria, inoltre:

- vigilerà (e ne risponderà direttamente all'Ente) affinché il proprio personale si impegni al rispetto del Codice di Comportamento dell'Ente;

Il personale impiegato dalla Società aggiudicataria dovrà:

- essere in possesso del relativo diploma per l'esercizio delle funzioni, rilasciato da scuole debitamente autorizzate (o titoli equipollenti e riconosciuti) e dovrà essere iscritto allo specifico albo professionale;
- non trovarsi in condizioni di incompatibilità;
- avere l'idoneità fisica a svolgere le attività lavorative richieste;

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Ente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla Società aggiudicataria.

La Società aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione ed assicurazione contro gli infortuni del proprio personale.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale della Società aggiudicataria e nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Ente si riserva di attuare, nei casi possibili, l'intervento sostitutivo previsto dalla normativa vigente in materia.

La Società aggiudicataria si impegna agli obblighi derivanti dall'art. 37 del CCNL di settore.

La Società aggiudicataria dovrà trasmettere all'Ente obbligatoriamente, le copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi a cadenza mensile del proprio personale. La Società aggiudicataria riconosce che l'Ente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la Società aggiudicataria ed il proprio personale dipendente. Pur tuttavia detto personale deve essere completamente sottoposto alla disciplina dell'Ente, ovvero dovrà attenersi alle prescrizioni del Responsabile del servizio nominato dall'Ente e/o dal suo delegato.

La Società aggiudicataria solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l'Istituto in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

**Art. 15) – OBBLIGHI DELL'ENTE**

L'Ente si impegna a mettere a disposizione del personale della Società aggiudicataria, per l'espletamento dei servizi, idonei spogliatoi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

**Art. 16) - CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

Sono a carico della Società aggiudicataria tutti gli oneri e rischi relativi all'esecuzione del servizio affidato, nonché quelli relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto e di viaggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. In ogni caso, la Società aggiudicataria si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni di legge in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. La Società aggiudicataria è tenuta ad utilizzare tutte le cautele e i possibili accorgimenti di natura tecnica e organizzativa per assicurare che il trattamento dei dati effettuato dal proprio personale nell'esercizio delle proprie funzioni avvenga nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy e di sicurezza.

**Art. 17 - PENALITÀ**

La Società aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti dell'Ente, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

- grave violazione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o mancata esecuzione da parte del personale della Società aggiudicataria, di uno o più servizi richiesti dall'Ente;
- impiego di personale non sufficiente a garantire i servizi richiesti dall'Amministrazione. L'Ente avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:
  - mancata esecuzione di una delle prestazioni previste in capitolato: € 300,00- per ogni giornata lavorativa di mancata esecuzione delle prestazioni;
  - per ogni singolo comportamento non corretto accertato da parte dei dipendenti della Società aggiudicataria e comunque non consono all'ambiente nel quale svolgono il servizio: € 200,00;
  - per ogni singola inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza, di igiene sul lavoro, di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi € 300,00, fatta salva l'applicazione delle diverse e ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Cooperativa sociale aggiudicataria avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se la Società aggiudicataria dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile. L'applicazione delle penali non pregiudica comunque il diritto dell'Ente ad ottenere il servizio desiderato. E' fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

**Art. 18) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Dopo tre inadempienze, anche non consecutive, da parte della Società aggiudicataria riguardanti la modalità di svolgimento del servizio appaltato, l'Ente avrà la facoltà di procedere, previa formale contestazione scritta ed attraverso la sola comunicazione scritta, alla risoluzione del contratto senza che occorra alcuna formalità e senza che ciò precluda il diritto della stessa Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

- qualora non vengano rispettati da parte della Società aggiudicataria i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;

- nel caso di mancata corresponsione da parte della Società aggiudicataria della regolare retribuzione ai propri dipendenti;
- in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- per cessazione di attività ovvero in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- per cessione, in tutto o in parte, del contratto o subappalto;
- qualora le prestazioni non vengano rese per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, nelle ipotesi previste dalla normativa del Codice Civile.

La Società aggiudicataria può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo disposizioni del Codice Civile.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si giunga alla risoluzione del contratto, la Società aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto del servizio, sia in caso di nuovo appalto.

In caso di fallimento o di Amministrazione controllata della Società aggiudicataria, l'appalto si intende senz' altro revocato e l'Istituto provvederà a termini di legge.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Cooperativa sociale aggiudicataria a con raccomandata a.r., oltre che per le motivazioni sopra richiamate, nei seguenti casi:

- sospensione dei servizi, inottemperanza agli obblighi di riservatezza, inottemperanza al divieto di cessione del contratto-cessione del credito difformemente dalle modalità previste dalle vigenti norme in materia.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 19) - ELEZIONE DI DOMICILIO**

L'Ente, ai fini della presente procedura, elegge domicilio in piazzale Antonio Tosti n. 4 – 00147 Roma; è esclusa la validità delle comunicazioni a qualunque altro recapito. Il domicilio della Società aggiudicataria coincide con la propria sede legale. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto, sono inoltrate dall'Ente alla Società aggiudicataria presso il domicilio eletto ai sensi del presente articolo. Ogni cambiamento del domicilio della Società aggiudicataria, nel corso dell'affidamento del servizio, dovrà essere comunicato all'Ente entro e non oltre le ore 24.00 del giorno in cui è avvenuto il cambiamento di indirizzo.

**Art. 20) - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese per bolli, atti e registrazioni relativi all'aggiudicazione del servizio sono a totale carico della Società aggiudicataria.

**Art. 21) - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia l'autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Roma.

**ART. 22) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti dalla Società partecipanti alla procedura di affidamento del servizio concorrenti saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse e conseguenti la procedura di gara.

Con la partecipazione alla gara nelle forme prescritte dal presente capitolato, le Società concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Carlo Fiore